REGOLAMENTO (CEE) N. 1888/86 DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 1986

relativo al tenore massimo di anidride solforosa totale di taluni vini spumanti originari della Comunità elaborati anteriormente al 1° settembre 1986 e, per un periodo transitorio, dei vini spumanti importati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 358/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo ai vini spumanti (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3310/85 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 4 e l'articolo 16, paragrafo 4,

considerando che gli articoli 12 e 16 del regolamento (CEE) n. 358/79 prevedono, con decorrenza dal 1° settembre 1986, una diminuzione di 15 milligrammi per litro dei tenori massimi di anidride solforosa totale dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità, nonché dei vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate ;

considerando che, per quanto concerne i vini spumanti originari della Comunità, ad eccezione del Portogallo, l'articolo 22, primo comma, del regolamento (CEE) n. 358/79 prevede la possibilità di smerciare tali prodotti sino all'esaurimento delle scorte, se sono stati elaborati in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 358/79 nella sua versione applicabile anteriormente al 1° settembre 1986 ;

considerando che è opportuno altresì prevedere disposizioni transitorie per quanto concerne i vini spumanti importati, nonché i vini spumanti originari della Spagna e del Portogallo elaborati anteriormente al 1° settembre 1986, per evitare difficoltà nello smercio di tali prodotti ; che è necessario permettere che tali prodotti possano essere offerti per un periodo transitorio dopo tale data, quando il loro tenore di anidride solforosa totale è conforme alle disposizioni comunitarie in vigore anteriormente al 1° settembre 1986 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Possono essere offerti al consumo umano diretto sino all'esaurimento delle scorte, i vini spumanti originari dei paesi terzi e del Portogallo importati nella Comunità anteriormente al 1° settembre 1987, il cui tenore di anidride solforosa totale non superi, secondo i casi, i tenori prescritti dall'articolo 12, paragrafo 1 e dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 358/79, nella sua versione applicabile anteriormente al 1° settembre 1986 ;

Possono essere inoltre offerti al consumo umano diretto nel loro paese di produzione e per l'esportazione verso i paesi terzi, sino all'esaurimento delle scorte :

— i vini spumanti originari della Spagna elaborati anteriormente al 1° settembre 1986, il cui tenore di anidride solforosa totale non superi i tenori prescritti dalle disposizioni spagnole o comunitarie in vigore prima di tale data,

— i vini spumanti originari del Portogallo elaborati anteriormente al 1° gennaio 1991, il cui tenore di anidride solforosa totale non superi i tenori prescritti dalle disposizioni portoghesi in vigore prima di tale data.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 130.
(2) GU n. L 320 del 29. 11. 1985, pag. 19.